

Numero 01278/2020 e data 10/07/2020 Spedizione



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 8 luglio 2020

**NUMERO AFFARE 00275/2019**

OGGETTO:

Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS- contro Ministero dell'interno, Prefettura di Chieti, avverso provvedimento di revoca delle misure di accoglienza;

### LA SEZIONE

Vista la relazione 9.4.2/9.4/9 - Protocollo 0003256 del 21/02/2019 - A2 con la quale il Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, presidente Mario Luigi Torsello;

Premesso:

Riferisce l'Amministrazione che i fatti che hanno originato il contenzioso in oggetto si riferiscono al provvedimento di revoca delle misure di accoglienza disposto nei confronti del nominato in oggetto, nato il -OMISSIS-in Nigeria

ed ospitato presso il centro di accoglienza straordinario denominato "Il Tempio", con sede in Schiavi di Abruzzo - Località Monte Pizzuto - e gestito dalla Cooperativa "Matrix".

Il provvedimento impugnato veniva adottato dalla Prefettura di Chieti in data 18 gennaio 2018 a seguito di una comunicazione da parte dell'ente gestore, nella quale si riferiva che il ricorrente aveva partecipato, insieme ad altri ospiti del centro, ad una protesta sfociata in atti di aggressione fisica e verbale nei confronti del responsabile della struttura, degli operatori nonché degli altri ospiti del centro. I riferiti episodi di protesta venivano inoltre confermati dalla relazione di servizio della Stazione dei Carabinieri di Schiavi di Abruzzo intervenuta sul posto.

Sempre secondo l'Amministrazione, la Prefettura di Chieti, ravvisando la sussistenza di una violazione grave delle regole che disciplinano l'accoglienza, procedeva, in data 9 gennaio 2018, a notificare al ricorrente la comunicazione di avvio del procedimento di revoca.

Con il ricorso straordinario in oggetto viene chiesto l'annullamento dell'atto impugnato adducendo plurime censure quali il difetto di motivazione e di istruttoria, la violazione delle regole nazionali (art. 12 d.lgs. n.140/2015) e comunitarie (direttiva n. 2003/09) indicanti, quali presupposto della revoca dell'accoglienza, la violazione grave o ripetuta delle regole del centro, nonché, in ultimo, la violazione dell'art. 7 della L. 241/1990 per mancanza della comunicazione di avvio del procedimento.

Considerato:

L'art. 23 del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, prevede che il prefetto dispone, con proprio motivato decreto, la revoca delle misure d'accoglienza in caso – per quanto rileva in questa sede – di violazione grave o ripetuta delle regole delle strutture in cui è accolto, da parte del richiedente asilo, compreso il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero comportamenti gravemente violenti (lett. e).

Orbene la Corte di Giustizia dell'Unione europea, con sentenza del 12 novembre 2019 in C 233/18, ha ritenuto quanto segue: “56 *Alla luce del complesso delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alle questioni poste dichiarando che l'articolo 20, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2013/33, letto alla luce dell'articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro non può prevedere, tra le sanzioni che possono essere inflitte ad un richiedente in caso di gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza nonché di comportamenti gravemente violenti, una sanzione consistente nel revocare, seppur temporaneamente, le condizioni materiali di accoglienza, ai sensi dell'articolo 2, lettere f) e g), della menzionata direttiva, relative all'alloggio, al vitto o al vestiario, dato che avrebbe l'effetto di privare il richiedente della possibilità di soddisfare le sue esigenze più elementari. L'imposizione di altre sanzioni ai sensi del citato articolo 20, paragrafo 4, deve, in qualsiasi circostanza, rispettare le condizioni di cui al paragrafo 5 di tale articolo, in particolare quelle relative al rispetto del principio di proporzionalità e della dignità umana.*”.

Secondo la Corte, “*gli Stati membri possono, nei casi di cui all'articolo 20, paragrafo 4, della direttiva 2013/33, imporre, a seconda delle circostanze del caso e fatto salvo il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 20, paragrafo 5, della menzionata direttiva, sanzioni che non hanno l'effetto di privare il richiedente delle condizioni materiali di accoglienza, come la sua collocazione in una parte separata del centro di accoglienza, unitamente ad un divieto di contatto con taluni residenti del centro o il suo trasferimento in un altro centro di accoglienza o in un altro alloggio, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva. Analogamente, l'articolo 20, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2013/33 non osta ad una misura di trattenimento del richiedente ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera e), della direttiva in parola, purché siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli da 8 a 11 della stessa direttiva*”.

Alla luce di tale sentenza della Corte di giustizia, il Collegio non può che disapplicare, nella fattispecie in esame, la disposizione di cui alla lettera e) dell'articolo 23 del d.lgs. n. 142/2015, con conseguente accoglimento del ricorso.

E' stato, peraltro, recentemente rilevato che dalla disapplicazione della citata disposizione può conseguire “*un vuoto normativo in quanto l'ordinamento non prevede alcuna sanzione ulteriore a carico degli stranieri richiedenti protezione internazionale e ammessi alle misure di accoglienza, i quali pongano in essere violazioni gravi delle regole dei centri in cui sono inseriti o comportamenti gravemente violenti; è tuttavia responsabilità del legislatore colmare tale lacuna non potendo questo Giudice esimersi dal rispettare l'interpretazione del diritto comunitario così come fornita dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.*” (TAR Toscana, n. 540/2020; idem, n. 557/2020).

Tali considerazioni sono condivise appieno da questa Sezione.

Per tale ragione – in una fattispecie analoga discussa nella odierna adunanza (RG n. 633/2019) - questa Sezione ha ritenuto che sussistano i presupposti per dare applicazione all'art. 58 del regio-decreto 21 aprile 1942, n. 444 (Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato) secondo cui, quando dall'esame degli affari discussi dal Consiglio di Stato risulti che la legislazione vigente è in qualche parte “*oscura, imperfetta od incompleta*” – come è evidente, nel caso di specie, a seguito della sentenza della Corte di giustizia - il Consiglio di Stato medesimo ne riferisce al Presidente del Consiglio dei ministri.

Conseguentemente il Collegio ha ritenuto che il Presidente della Sezione debba riferire in merito al Presidente del Consiglio di ministri e al Ministro dell'interno, competente *ratione materiae*, per l'eventuale assunzione delle iniziative normative.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

IL PRESIDENTE ED ESTENSORE  
Mario Luigi Torsello

IL SEGRETARIO  
Carola Cafarelli

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.